



CITTA di MAGENTA

Settore Tecnico
SUAP

Registro Concessioni n. 92/2020

Data e protocollo come da segnatura

Spettabile

Associazione **Moschea Abu Bakar**
Via IV Giugno 15 - Magenta

c.a Sig. Akhter Ayub
pec: akhter.ayub@pec.it

e p.c.

Prefettura di Milano
protocollo.premi@pec.interno.it

Corpo di Polizia Locale - Sede

Comando Stazione Carabinieri Magenta

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta presentata in data 01.07.2020 - protocollo n. 26352, da Akhter Ayub in qualità di presidente dell'Associazione Moschea Abu Bakar con sede in Magenta Via IV Giugno 15, Codice Fiscale 93044890155, tendente ad ottenere in concessione uno spazio pubblico, coperto o all'aperto, per festeggiare la ricorrenza dell'Eid Al-adha (festa del sacrificio) il giorno 31 luglio 2020, dalle ore 07.30 alle ore 09.30 per il tradizionale scambio di auguri ed un breve momento di preghiera, con un'affluenza stimata in circa 300 persone;

Dato atto che l'evento si configura come celebrazione religiosa e connesso alla pratica del culto religioso in senso ampio;

Richiamati:

- il ricorso presso il TAR Lombardia numero RG 1674/2019, depositato dall'Associazione richiedente contro il Comune di Magenta, per l'annullamento, previa misura cautelare anche monocratica ex art 56 c.p.a., del diniego del Sindaco, protocollo 34270 del 17.07.2019, opposto alla richiesta dell'Associazione in indirizzo per l'uso di uno spazio pubblico relativo alla celebrazione della medesima ricorrenza dell'Eid Al-adha (festa del sacrificio);
- il Decreto Monocratico emesso in data 01.08.2019 mediante il quale il Presidente del TAR Lombardia, accogliendo l'istanza cautelare dell'Associazione, ha sospeso il provvedimento di diniego impugnato, ordinando all'Autorità Comunale di rideterminarsi sulla domanda

dell'Associazione di cui sopra mediante l'individuazione di un'area adeguata per lo svolgimento dell'attività richiesta;

- il provvedimento comunale, assunto in data 06.08.2020, protocollo 37622 in imposta conformità al sopracitato provvedimento monocratico TAR Lombardia, con cui veniva concessa gratuitamente all'Associazione l'uso dell'area recintata sita in via Crivelli del Comune di Magenta;

Dato atto che risulta ancora pendente il procedimento innanzi al TAR sopra richiamato, in attesa di giudizio nel merito e che nelle more di tale giudizio il Comune di Magenta ha confermato nelle sue difese le motivazioni che sostengono il diniego impugnato;

Ritenuto di, in assenza di giudizio nel merito in sede collegiale, attenersi nuovamente alle determinazioni del sopracitato Decreto Monocratico emesso in data 01.08.2019;

Ritenuto pertanto di concedere l'occupazione di suolo pubblico richiesta, individuando un'area idonea allo svolgimento dell'iniziativa proposta, senza che ciò costituisca acquiescenza alcuna delle tesi e delle pretese avanzate dall'Associazione Moschea Abu Bakar in sede di procedimento avanti il TAR Lombardia sopra richiamato, nonché rinuncia alla difesa dell'Amministrazione comunale avverso le medesime tesi e pretese;

Rilevato che l'area recintata sita in via Crivelli del comune di Magenta, concessa per lo svolgimento dello stesso evento nel corso del 2019, non risulta disponibile per la data richiesta ma risulta invece disponibile l'area adiacente, non recintata, individuata nell'allegata planimetria, che per dimensioni e vicinanza di parcheggi è ritenuta idonea per l'affluenza prevista;

Visto il Verbale di sopralluogo del 16/07/2020 a cura del Settore tecnico, con il quale la suddetta area viene reputata idonea allo svolgimento dell'evento;

Considerato che la domanda è stata presentata 30 giorni prima dell'evento, consentendo all'amministrazione comunale un termine procedimentale dimezzato rispetto a quanto previsto all'art. 4 del Regolamento comunale per la COSAP per le concessioni dell'uso del suolo pubblico;

Visto l'atto di intimazione a provvedere in ordine all'istanza in argomento, pervenuto il 27/07/2020, prot. 30902 da parte dell'Avv. Luca Bauccio in nome e per conto dell'associazione Moschea Abu Bakar, e ritenuto il medesimo inaccettabile, posto che, per quanto sopra, non vi è alcun ritardo procedurale;

Ritenuto di rinviare nelle opportune sedi, nessuna esclusa, la valutazione in merito all'intimazione ricevuta;

Visti:

- la delibera di G.C. n. 181 del 30.12.2015 "Approvazione linee guida in merito alle richieste di occupazione suolo pubblico";
- il regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 10.02.1999 e s.m.i.;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
- i protocolli per lo svolgimento delle funzioni religiose sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7 del DPCM 11 giugno 2020 la cui validità è stata propogata al 31 luglio 2020 dal DPCM 14 luglio 2020;
- Le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 09.06.2020 recepite dall'Ordinanza di Regione Lombardia 580 del 14.07.2020;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art.107 del d.lgs nr. 267/2000 ed in forza del Decreto del Sindaco n. 18 del 01.07.2020 di conferimento delle funzioni dirigenziali del Settore Tecnico;

CONCEDE

all'Associazione Moschea Abu Bakar, con sede a Magenta via IV Giugno n. 15, legalmente rappresentata dal Presidente, Sig. Akhter Ajub, l'uso del suolo pubblico per lo svolgimento dell'iniziativa in premessa descritta, come di seguito indicato:

area occupazione: area non recintata sita in via Crivelli angolo Via Maronati del comune di Magenta, come evidenziata nella planimetria allegata alla presente (**Allegato 1**).

periodo e orari: dalle ore 07.00 alle ore 10.00 di venerdì 31 luglio 2020 -

Al termine dell'orario di occupazione ogni struttura deve essere rimossa.

L'occupazione anche parziale in giorni ed orari diversi da quelli indicati costituirà violazione ex art. 20 comma 4 del C.D.S.

Prescrizioni per l'occupazione e lo svolgimento dell'attività:

Presentazione, qualora ne ricorrano le condizioni, di un adeguato/congruo piano di sicurezza ed evacuazione, sottoscritto in originale da soggetto idoneo e qualificato, che contenga una valutazione del rischio sanitario e del rischio riguardante le misure a salvaguardia dell'incolumità delle persone, da presentarsi prima dello svolgimento dell'evento e, comunque, entro e non oltre il 30 luglio 2020, ore 12:30, onde consentirne la necessaria verifica.

In ottemperanza alle prescrizioni dettate dalla normativa e dai protocolli e linee guida richiamati in premessa si invita l'organizzatore a mettere in atto tutte le misure necessarie per evitare assembramenti a rischio ed in particolare si prescrive:

- divieto svolgimento attività in caso di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C;
- obbligo di utilizzo da parte dei presenti, di mascherina a copertura di naso e bocca ove non sia rispettato il distanziamento interpersonale di un metro;
- messa a disposizione dei partecipanti di idonee soluzioni idroalcoliche per le mani;
- rispetto per gli intervenuti del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti.

Potranno essere posizionati tavolini di appoggio o gazebo ma è vietato il posizionamento di palchi, pedane e sedie per i partecipanti. Deve essere assicurato il pieno rispetto delle regole dettate dal D.M. 19.08.96, pertanto eventuali attrezzature elettriche in uso devono essere installate in aree non accessibili al pubblico e tutte le strutture o gli impianti utilizzati devono essere provvisti di certificato di idoneità in conformità alle disposizioni della L.46/90 e non potranno essere lasciati cavi elettrici appoggiati al suolo senza opportune protezioni per il camminamento dei pedoni.

A tal fine l'area utilizzata deve essere opportunamente delimitata con strutture idonee.

L'eventuale somministrazione di alimenti e/o bevande potrà essere effettuata solo previa presentazione di idonea SCIA.

E' vietata ogni attività di intrattenimento, non dovrà pertanto configurarsi attività di pubblico spettacolo soggetta a controllo preventivo ai sensi dell'art. 80 TULPS e relativa regolamentazione.

Non sono ammessi rumori molesti, le attività non dovranno generare disturbo alla quiete pubblica nel pieno rispetto delle disposizioni della Legge Quadro sull'inquinamento acustico e nel rispetto dei valori di emissione e di immissione determinati dal Piano di Zonizzazione Acustica - la Via Crivelli è inserita in Zona di Classe III "aree di tipo misto" che prevede i seguenti limiti:

i **valori limite di emissione** sono:

dalle ore 06.00 alle ore 22.00: 55 dB(A) - dalle ore 22.00 alle ore 06.00: 45 dB(A)

i **valori limite di immissione** sono:

dalle ore 06.00 alle ore 22.00: 60 dB(A) - dalle ore 22.00 alle ore 06.00: 50 dB(A);

L'occupazione non dovrà pregiudicare i diritti dei terzi, non dovrà arrecare intralcio alla circolazione pedonale e veicolare autorizzata, né dei mezzi di soccorso, né ad altre attività autorizzate.

Non si dovrà in alcun modo danneggiare l'area occupata, ripristinando le condizioni di pulizia ed igiene preesistenti.

Dovrà essere garantita la fascia di rispetto asservita al metanodotto SNAM RETE GAS, come da planimetria allegata, (Allegato 2) al presente provvedimento. La SNAM deve poter accedere all'area per i controlli di competenza e pertanto sulla suddetta superficie è vietata la sosta di strutture e/o veicoli.

Dovrà essere garantita una adeguata copertura assicurativa per eventuali danni (materiali e/o morali) a persone, cose o immobili nonché la copertura assicurativa obbligatoria prevista dall'art. 18 del D.Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo Settore.

La presente concessione non dà titolo ad interessare, nell'allestimento delle strutture, manufatti o immobili privati adiacenti all'area di occupazione.

Il Comune si intende sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi, per effetto dell'occupazione.

La presente occupazione è esente da COSAP ai sensi dell'art. 14 lettera g) del Regolamento Comunale Vigente.

Resta ferma la possibilità per gli organi di vigilanza e controllo, di prescrivere immediati adeguamenti e riduzioni delle aree occupate, ove questi ravvisino situazioni pregiudizievoli alla fruizione degli spazi pubblici in sicurezza e, in caso di inottemperanza, di revocare il titolo.

Restano in ogni caso vietati gli assembramenti il cui verificarsi comporterà, oltre all'applicazione delle previsioni legislative dettate sul punto in materia di prevenzione della diffusione del COVID-19, l'immediata decadenza dell'autorizzazione rilasciata.

Il presente provvedimento non costituisce acquiescenza alcuna delle tesi e delle pretese avanzate dall'Associazione Moschea Abu Bakar in sede di procedimento avanti il TAR Lombardia in premessa richiamato, nonché rinuncia alla difesa dell'Amministrazione comunale avverso le medesime tesi e pretese.

Di rinviare nelle opportune sedi, nessuna esclusa, la valutazione in merito all'intimazione ricevuta il 27/07/2020, prot. 30902 da parte dell'Avv. Luca Bauccio in nome e per conto dell'associazione Moschea Abu Bakar.

Il presente provvedimento inoltre potrà essere:

- **revocato** per motivi di sicurezza pubblica o di pericolo per la circolazione pedonale e/veicolare;
- **modificato** per manifestazioni programmate dall'Amministrazione Comunale.

viene inviato, per le verifiche ed i controlli di competenza:

- **alla Polizia Locale**
- **al Comando Stazione Carabinieri di Magenta**

viene inoltre inviato per opportuna conoscenza alla Prefettura di Milano.

IL DIRIGENTE
Arch. Odette Solarna

Responsabile procedimento: D.ssa Antonella Garione

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.lgs 82/2005)